

**Titolo**

Mezzi di prova - criteri di formazione, utilizzazione e valutazione - art. 50 CGS - metodo acquisitivo assai ampio

**Descrizione**

I criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti negli altri giudizi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Ciò è quanto ribadito, di recente, dalla decisione del Consiglio di Stato n. 534 del 22 gennaio 2020, "vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 agosto 2018, n. 5019)". Peraltro, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva è venuto meno anche il riferimento diretto alle norme del processo civile che era presente nel sesto comma dell'art. 2 del CGS previgente. L'attuale art. 2 stabilisce che "per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI" e che "fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.". I principi che caratterizzano il processo davanti agli organi di giustizia sportiva promanano direttamente dall'art. 50 CGS, per cui "gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 44"; ad essi (comma 3) "sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine". Si tratta, in pratica, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull'interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale, ai quali va aggiunto il potere dispositivo della parte di allegare prove anche "raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale." (art. 57 CGS).

**Stagione Sportiva**

2019-2020

**Numero**

n. 115/CFA/2019-2020/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Cavallo

**Riferimenti normativi**

art. 2 CGS; art. 2 CGS previgente; art. 50, CGS;

**Provvedimenti**

**SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 115 CFA del 10 agosto 2020 (Sig. Andrea Montemurro - Procura Federale)**